



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE**

in persona della dr. Mariaelena Francone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8811 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 23.7.2020 e vertente

TRA

_____ con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. _____ e giusta procura in calce alla citazione in riassunzione

PARTE ATTRICE

E

_____ spa in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luconi rappresentante e difensore, con studio in Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: lesione personale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava in giudizio la _____ dinanzi al Giudice di Pace di Roma al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 2.12.2014, alle ore 08.40 circa, mentre si trovava in Roma, Via Mattè Trucco nn. 28/30 all'ingresso dell'agenzia della Banca convenuta. Narrava la _____ che una delle ante scorrevoli della banca, aprendosi, chiudevava la mano destra dell'attrice sull'anta fissa.

A seguito del sinistro veniva accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Palestrina/Zagarolo dove veniva riscontrata "...frattura dello stiloide ulnare..." con prognosi di gg. 30 s.c..



Si costituiva la Banca che contestava ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto delle avverse pretese. La causa procedeva dinanzi al Giudice di Pace che istruiva la causa e la definiva con sentenza di incompetenza per valore e veniva riassunta dinanzi a questo tribunale.

In corso di giudizio veniva acquisito il fascicolo della procedura tenutasi davanti al GdP e disposta CTU medico legale.

La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.7.2020 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da parte attrice non è fondata e pertanto non merita accoglimento.

In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue.

Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private).

In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato "dalla cosa", e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c..

A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi "causa" del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall'art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che "quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno".



poggiare la propria mano su un'anta servita da porta scorrevole. La fotocellula, è fatto notorio, non è posta lungo tutta l'altezza della porta ma in punti specifici ed utili a rilevare il passaggio di una persona al fine di evitare che possa rimanere incastrata durante il passaggio. Il posizionamento di una mano sull'anta fissa non costituisce comportamento prudente dal momento che in tal modo non è assicurato il corretto funzionamento dello scorrevole per fatto e colpa del passante. In altre parole non può essere addebitato ad un malfunzionamento, peraltro rimasto indimostrato, un evento verificatosi per evidente imprudenza dell'attrice. Tanto emerge anche all'esito delle prove testimoniali espletate davanti al GdP. Il teste Scalabrino, nuora della De Paolis ha riferito di trovarsi in compagnia dell'attrice che teneva il braccio poggiato sull'anta fissa della porta quando questa si aprì colpendola. La fotocellula funziona nel senso di impedire che una porta scorrevole possa chiudersi e schiacciare un passante non ad impedire che si apra.

Appare, pertanto, comportamento certamente imprudente e rischioso quello tenuto dalla De Paolis ed assolutamente non attribuibile a malfunzionamento della cellula nei termini sopra chiariti.

Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.

La dinamica del sinistro fa propendere per una assenza di responsabilità in capo alla Banca convenuta non essendo dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra l'apertura della porta e le lesioni subite dalla De Paolis.

La paventata pericolosità della porta non è stata in alcun modo dimostrata.

In conclusione non è possibile rinvenire la presenza di un nesso eziologico fra lo stato dei luoghi ed i danni riportati dalla De Paolis né con una condotta negligente da parte della Banca convenuta, ma con la conseguenza che la domanda attorea non può trovare accoglimento. Del resto chi era presente ed è accorso in aiuto della De Paolis, se la porta fosse stata difettosa sarebbe incappato "nell'insidia" restando vittima della porta difettosa ed indubbiamente nella frenesia e nella concitazione di soccorrere repentinamente la malcapitata non ha certamente usato l'ordinaria attenzione. Parte attrice non ha fornito elementi sufficienti per far pensare che la lesione alla mano non fosse attribuibile a diverso motivo.



In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass. 9.2.2004 n. 2430).

Così, in applicazione di tale principio :

(-) Cass. 9.2.2004 n. 2430 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile',

(-) Cass. 4.1 1.2003 n. 16527 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità;

(-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;

(-) Cass. 24.11 .1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1 , 2044, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene.

Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia effettivamente il custode della cosa, occorre verificare se vi sia stata negligenza da parte sua.

Nel caso che ci occupa la stessa attrice ha dichiarato di essere rimasta incastrata con la mano destra nella porta scorrevole della banca. In particolare affermava di avere la mano poggiata sulla porta fissa e dichiarava che la porta scorrevole, a causa di un malfunzionamento della fotocellula, impattava sulla mano determinando le lesioni subite.

Sul punto deve rilevarsi che non è stata dimostrata una anomalia delle fotocellule. Piuttosto appare un comportamento non attento



Sulla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c..

E' noto che il concetto di insidia involge una situazione di pericolo occulto, connotata, contemporaneamente, dai tre seguenti requisiti:

a.- visibilità: l'evento si è verificato in un luogo esposto in pieno giorno.

b.- inevitabilità ed imprevedibilità: quella che l'attrice vorrebbe definire insidia non sussiste nel caso di specie. La circostanza era certamente prevedibile ed evitabile usando l'ordinaria attenzione non appoggiando la mano sull'anta fissa di una porta scorrevole per le ragioni sopra esposte.

Per questi motivi la domanda proposta dall'attrice non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che vengono liquidate in complessivi €2.550,00 in favore della convenuta di cui €450,00 per esborsi oltre rimborso forfettario - 15%- IVA e CPA come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ~~parte attrice~~ nei confronti della convenuta così provvede:

1.- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;

2.- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta nella misura di € 2.550,00, di cui euro 450,00 per spese oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;

3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;

Così deciso in Roma il giorno 11.2.2021

IL GIUDICE

Dott.ssa Mariaelena Francone



